

Decisione del giudice anticipata alla chiusura della liquidazione

Il decreto correttivo

Il curatore dovrà indicare nel rapporto gli elementi rilevanti per la valutazione

Conquista sempre maggiori spazi il beneficio dell'esdebitazione nel nuovo sistema disegnato dagli articoli 278 del Codice della crisi (Dlgs 14/2019).

Il decreto correttivo del Codice (Dlgs n.136 del 13 settembre 2024) obbliga infatti il curatore ad indicare tutti gli elementi rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio nel suo rapporto riepilogativo e cioè già in sede di chiusura della procedura.

Mentre la legge fallimentare prevedeva solo la possibilità che il tribunale si pronunciasse eventualmente anche dopo un anno su istanza del debitore, ora a chiusura della procedura sarà obbligatoria una pronuncia sull'esdebitazione

Sicché nel Codice della crisi, così come ulteriormente modificato dal decreto correttivo, non solo il requisito oggettivo della verifica che almeno in parte i creditori siano stati soddisfatti viene del tutto meno, ma per di più si prevede l'obbligo per il curatore di indicare nel suo rapporto riepilogativo, già in sede di chiusura della procedura tutti gli elementi rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.

Si realizza così quanto prescritto dalla direttiva Ue 2019/1023, la cosiddetta Insolvency, che impone di assicurare all'impresa debitrice l'accesso ad almeno una procedura di

retta ad una integrale *discharge of debt*, al fine di consentirle un nuovo inizio dopo la procedura concorsuale, una volta azzerate tutte le sue posizioni debitorie.

Dall'esdebitazione deriva la liberazione dai debiti e l'inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di procedure sia di liquidazione giudiziale sia di liquidazione controllata.

Il beneficio può essere ottenuto sia dalle persone fisiche sia dalle società o da altri enti purché le condizioni per ottenerlo sussistano nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti. Il diritto ad ottenerlo matura dopo tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.

Inoltre, se è in corso procedimento penale per taluno dei reati per i quali un eventuale condanna passata in giudicato impedirebbe l'ammissione al beneficio, il tribunale deve rinviare la decisione sulle addebitati fino all'esito del relativo procedimento.

In assenza di altre condizioni ostative, il tribunale, su istanza del debitore, può dichiarare inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, purché prima di provvedere sull'istanza sia data comunicazione ai creditori ammessi al passivo che possono presentare osservazioni.

I creditori ammessi passivo possono proporre reclamo contro il provvedimento che concede il beneficio entro 30 giorni. Contro il diniego può proporre reclamo il debitore.